R.G. n. 15408/12

Attrice: Autocarrozzeria Mo

Convenuti; A Italiana (Contumace), B

Riccardo e Fondiaria SAI

s.p.a.

ORDINANZA FUORI UDIENZA

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2/7/2012 il Giudice di Pace di Torino

Preso atto che la difesa di B Riccardo ha sollevato eccezione di improcedibilità della domanda a sensi dell'art 5 del d.l.vo 4/3/2010 n. 28 che subordina l'esercizio dell'azione giudiziale per determinate materie, ivi comprese le azioni per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, al preliminare esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del predetto decreto legislativo.

Rilevato:

che l'articolo 1 della legge istitutiva del giudice di pace, l. 21/11/1991 n. 374, precisava che detto giudice esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile;

che la funzione conciliativa del giudice di pace è prevista in sede non contenziosa dall'art. 322 c.p.c. ed in sede giudiziale dall'art. 320 c.p.c. il quale precisa che nella prima udienza il Giudice di Pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione e solo se la conciliazione non riesce invita poi le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere; si tratta dunque di un tentativo di conciliazione delle parti obbligatorio la cui omissione non è espressamente sanzionata con la previsione di nullità ma può produrre tale effetto soltanto qualora abbia comportato, in concreto, un pregiudizio del diritto di difesa (v. Cass. 11/5/2010 n.11411; Cass. 8/10/2004 n. 20074);

che l'art. 311 c.p.c. prevede che il procedimento davanti al giudice di pace sia regolato dalle norme previste dal titolo II ad esso dedicato e che per tutto ciò che non è ivi regolato, o previsto in altre espresse disposizioni, sia retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili; ma l'art. 185 c.p.c., applicabile nel procedimento davanti al tribunale, che prevede che il giudice istruttore, solo in caso di richiesta congiunta delle parti, fissi la

comparizione delle stesse al fine di interrogarle e di provocarne la conciliazione, non è applicabile al procedimento davanti al giudice di pacc essendo la materia della conciliazione in quest'ultimo procedimento già regolata dall'art. 320 c.p.c.;

che ne l'art. 320 c.p.c. ne l'art. 322 c.p.c. sono stati abrogati o comunque modificati od integrati dal d.l.vo 4/3/2010 n. 28 che è comunque norma successiva e da nessuna parte li richiama, mentre il comma 2 dell'art 23 del predetto d.lgs. n. 28/2010 precisa testualmente: "Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'art. 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto."Di conseguenza il procedimento obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 320 c.p.c. resta tuttora operante e viene esperito in luogo di quello previsto dalla legge speciale;

che la funzione conciliativa del giudice di pace in precedenza evidenziata non è stata in alcun modo modificata o revocata o espressamente ad altri affidata da alcuna norma di legge, restando quindi tuttora operante, per cui deve essere esercitata, soprattutto nei casi in cui la legge ne dispone l'obbligatorietà come previsto dall'art. 320 c.p.c. e che una diversa impostazione porterebbe all'anomalia di dover, nei sinistri stradali, iniziare la procedura prevista dagli articoli 148 e 149 del d.l.vo 7/9/2005 n. 209 che è chiaramente indirizzata alla conciliazione delle parti e poi, in caso di suo insuccesso, promuovere la procedura di cui all'art. 5 del d.l.vo 4/3/2010 n. 28 ed in caso di ulteriore insuccesso affrontare il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall'art. 320 c.p.c. per poi poter finalmente, a distanza di molti mesi se non anni, iniziare un' istruttoria che sola potrà consentire di riesaminare criticamente le pretese delle parti al fine di cercare una realistica conciliazione tra le stesse, con evidente ritardo nell'accertamento dei fatti posti a base delle rispettive domande.

FISSA per la comparizione personale delle parti, per il tentativo di conciliazione tra le stesse, ed in caso di insuccesso del medesimo per l'espletamento delle ulteriori attività previste dal predetto art 320 c.p.c. udienza al 26 olthe. 2012 sec. 11, 30

Orino 5/1/17

IL GIUDICE DI PACE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

FINO DI SSA AMBRE

CANCELLIERE DES

2